



Allegato II

Questioni specifiche su cui si ritiene opportuno un confronto con il mercato

Con riferimento alle questioni dettagliate di seguito, si invita il mercato a formulare osservazioni, eventualmente presentando delle ipotesi di revisione o di integrazione normativa.

Articolo 2, paragrafo 5 CCD2 – Carte di debito differito

Come anticipato, lo schema di decreto in consultazione non contiene indicazioni specifiche sull'esercizio dell'opzione in merito alla esenzione delle carte di debito differito, previsto dall'articolo 2, paragrafo 5, CCD2, rispetto cui si ritiene necessario acquisire informazioni ulteriori dal mercato.

Qualora si volesse esercitare l'esenzione nazionale per questa forma di credito ai consumatori, infatti, si rileva come la stessa ricadrebbe comunque nell'ambito di applicazione delle norme di derivazione europea sui servizi di pagamento al dettaglio; tali regole, tuttavia, non prevederebbero l'applicazione dei medesimi presidi di tutela dei consumatori contenuti nella CCD2. Peraltro, la mancata esenzione potrebbe comunque comportare l'applicazione del regime proporzionato previsto dall'articolo 2, paragrafo 8, della CCD2 dal momento che il contratto di credito in oggetto rientrerebbe tra le fattispecie soggette a tale regime semplificato (in quanto contratti di credito in forza dei quali il credito deve essere rimborsato entro tre mesi e che comportano solo spese di entità trascurabile).

Peraltro, tenuto conto del riferimento alle sole carte di debito differito fornite da un ente creditizio o un istituto di pagamento, si osserva che l'esercizio dell'esenzione penalizzerebbe gli istituti di moneta elettronica che dovessero offrire tali contratti di credito.

Si ritiene opportuno, nell'ottica della maggiore tutela dei consumatori, includere le carte di debito differito nell'ambito di applicazione della CCD2 o si ritengono sufficienti i presidi offerti dal quadro normativo vigente (es., le norme applicabili ai servizi di pagamento al dettaglio)?

Quali sono le differenze oggettive tra il servizio di carte di debito differito e altri prodotti di credito concorrenti (ad esempio, il buy now pay later), tali da comportare rischi minori per il consumatore e rendere di fatto sproporzionata l'applicazione della CCD2?

Si ritiene che la formulazione dell'esenzione sia tale da determinare una ingiustificata disparità di trattamento tra enti creditizi, istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica?

Articolo 36 CCD2 – Servizi di consulenza sul debito (cd. *debt advice*)

La lettera g) dell'articolo 4, Legge di delegazione europea, delega il Governo ad individuare i soggetti che possono prestare i servizi di consulenza sul debito previsti dall'articolo 36 della CCD2, definendo le caratteristiche, le modalità di prestazione di tali servizi e le eventuali spese limitate a carico dei consumatori, tenendo conto, in particolare, dell'obiettivo di assicurare un servizio indipendente e di elevata qualità.

Appare necessario, quindi, apportare al quadro normativo nazionale modifiche specifiche volte a definire le modalità di attuazione dell'articolo 36 CCD2.

Sul punto, si richiede ai rispondenti di formulare le proprie osservazioni sulle possibili modalità di regolamentazione dei servizi di consulenza sul debito, con particolare riferimento a:

a) le categorie di soggetti (pubblici o privati) più idonee ad offrire questa nuova tipologia di servizi ai consumatori, tenuto conto della necessità che tali servizi siano facilmente accessibili ed erogati da operatori professionali indipendenti chiaramente individuabili da creditori e consumatori;

b) la necessità di definire dei requisiti specifici per l'accesso al servizio di consulenza (ad esempio, individuazione di forme di difficoltà finanziaria o livelli di indebitamento rilevanti, restrizione del servizio solo a determinate tipologie di contratti di credito o categorie di debitori);

c) la possibilità per i soggetti individuati ai sensi della lettera a) di imporre degli oneri a carico del consumatore - a copertura dei soli costi operativi del servizio – ed indicare le relative modalità di applicazione di tali spese;

d) la possibilità di prevedere la copertura dei costi del servizio anche con contributi a carico dei soggetti finanziatori;

e) la necessità che i dipendenti e/o i collaboratori dei soggetti individuati ai sensi della lettera a) siano adeguatamente formati all'erogazione dei servizi di consulenza sul debito e soggetti ad obblighi di aggiornamento professionale periodico.